

Regione PIEMONTE	<p style="text-align: center;">Comune di TORRE PELLICE</p> <p style="text-align: center;">Riordino del settore del commercio su aree pubbliche</p> <p style="text-align: center;">Ai sensi del D.L.vo 114/98 e della L.R. 28/99</p>
DGR n°32-2642 2 APRILE 2001	
	<p style="text-align: center;">Delibera C.C n° 60 del 3/11/2014 divenuta esecutiva il</p> <p style="text-align: right; color: blue;">17 NOV. 2014</p>
	<p style="text-align: center;">Il Sindaco</p> <div style="text-align: center;">  </div>
	Titolo dell'elaborato:
Aggiornamento	<p style="text-align: center;">Regolamentazione delle vendite su area pubblica effettuate:</p> <p style="text-align: center;">NEL MERCATO ULTRAMENSILE DI NATALE</p>

INDICE

CAPO I NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

CAPO II SEZIONI REGOLAMENTARI

SEZIONE I: IL MERCATO

CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Articolo 2 – Il mercato di Natale

Articolo 3 – Orari di mercato

Articolo 4 – Domanda di partecipazione e soggetti ammessi

Articolo 5 – Prodotti ammessi

Articolo 6 – Aree di riserva

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 7 – Accesso degli operatori al mercato

Articolo 8 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato

Articolo 9 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato

Articolo 10 – Criteri di assegnazione dei posteggi

Articolo 11 – Domande per l'autorizzazione e contestuale concessione di posteggio sul mercato .

Articolo 10 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

Articolo 11 – Subingresso nell'autorizzazione di tipo A

Articolo 12 – Revoca e sospensione della autorizzazione.

Articolo 13 – Scambio di posteggio.

Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio.

Articolo 15 – Obblighi dei venditori.

Articolo 16 – Sostituzione nell'autorizzazione.

CAPO I

NORMA GENERALE

Articolo 1 – Regolamentazione del commercio su area pubblica.

1.1 Con il presente atto emanato nel rispetto del Titolo III Capo I punto 7 lettera j) della DGR 2 aprile 2001 n° 32-2642, il Comune di Torre Pellice intende regolamentare il sistema della vendita su area pubblica e in particolare la vendita effettuata nel mercato ultra mensile di NATALE.

CAPO II

IL MERCATO A CADENZA ULTRAMENSILE

CARATTERISTICHE DEL MERCATO

Articolo 2 – Il mercato di Natale oggetto del presente Regolamento.

2.1 Il mercato di Natale di Torre Pellice che si svolge con cadenza annuale – da ora in poi denominato **"mercato"** oggetto del Regolamento presenta la seguente configurazione:

AREA SVOLGIMENTO	MESE	Posteggi Numero	Assegnazione	MERCEOLOGIA
Piazza San Martino, Via Repubblica, Piazza Libertà, Via Arnaud	Dicembre	40	Temporanea	Articoli collegati al Natale

2.2 I 30 posteggi sono così suddivisi: 20 commercianti, 20 altri soggetti ammessi secondo il dettaglio previsto all'articolo 4. Ad ogni operatore verrà concesso un solo posteggio.

2.3 I posteggi avranno un metraggio non superiore a (mt. 3 di fronte e mt. 3 di profondità) mq. 9.

2.4 Il giorno del mercato viene definito di anno in anno con Deliberazione di Giunta Comunale.

2.5 La soppressione, lo spostamento o le modifiche al mercato oggetto del presente regolamento, sono definiti esclusivamente con analogo provvedimento consiliare.

Articolo 3 – Orari di mercato

3.1 L'orario del mercato è stabilito è fissato secondo le seguenti regole orarie:

- a) orario di inizio della vendita:
dalle ore 8,00
- b) orario di cessazione della vendita:
alle ore 21,00;
- c) orario di sgombero dell'area di mercato:
lo sgombero totale dell'area mercatale dovrà essere completato entro e non oltre le ore 22,00.

3.2 A nessun operatore è consentito - salvo casi di comprovata ed eccezionale gravità - abbandonare anticipatamente il mercato.

3.3 Il posizionamento del banco nell'ora pomeridiana, dovrà avvenire entro e non oltre le ore 15.00.

3.4 Agli operatori e ai loro collaboratori è consentita la permanenza nei posteggi due ore prima dell'apertura e un'ora dopo la chiusura serale.

Articolo 4 – Domanda di partecipazione e soggetti ammessi

4.1 Per ottenere l'assegnazione di un posteggio sull'area del mercato è necessario essere in possesso dell'autorizzazione di tipo A o B per gli operatori del settore, ovvero dell'autorizzazione temporanea nei casi previsti.

Le domande di partecipazione alla manifestazione non potranno contenere né riserve né condizioni di sorta e dovranno pervenire (su appositi moduli predisposti dall'Ufficio Commercio) al: "Comune di Torre Pellice Ufficio Commercio – Via repubblica n.1 – 10066 Torre Pellice (To) Tel: 0121 / 953221 – Fax 011 / 933344 entro e non oltre 20 giorni prima dello svolgimento del mercato, complete in ogni sua parte a pena di nullità. Oltre tale termine, le domande di partecipazione saranno prese in considerazione solo compatibilmente alla disponibilità di spazi. *La domanda, dal momento della sua presentazione è irrevocabile e vincolante per il presentatore.*

4.2 I soggetti ammessi alla vendita sul mercato sono:

- a) Operatori muniti di autorizzazione al commercio su area pubblica che esercitano l'attività di vendita di prodotti alimentari e non alimentari collegati al NATALE;
- b) Artigiani regolarmente iscritti all'albo C.C.I.A.A. delle Imprese Artigiane;
- c) Titolari esercizi di vendita in sede fissa;
- d) Operatori non professionali che svolgono la produzione e la vendita in modo saltuario e occasionale di oggetti e prodotti relativi alle tipologie merceologiche prima indicate;
- e) Operatori del proprio ingegno ai sensi dell'art. 4 comma 2 punto h del D.Lgs. 114/1998;
- f) Imprenditori agricoli secondo la normativa vigente.

4.3 I dati forniti dall'operatore tramite la domanda di ammissione saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Sottoscrivendo la domanda di ammissione alla partecipazione del mercato Natalizio, l'operatore autorizza il Comune di Torre Pellice - Ufficio Commercio - ad utilizzare i dati forniti per operazioni di natura amministrativa, statistica, promozionale e di marketing.

Articolo 5 – Prodotti ammessi

5.1 La tipologia della merce posta in vendita deve rispettare lo spirito del Mercatino di Natale. I prodotti ammessi, a titolo meramente esemplificativo, sono i seguenti:

- a) Presepi, figure ed accessori, addobbi per l'albero di Natale;
- b) Giocattoli in legno e stoffa;
- c) Candele ed altri oggetti in cera;
- d) Prodotti dell'artigianato artistico, in cartapesta, legno, vetro, metallo, paglia, cuoio, tessuti;
- e) Sculture di pasta sale;
- f) Ceramica, terracotta, minerali, pietre dure;
- g) Articoli vari da regalo e sculture in legno;
- h) Stampe, quadri, libri natalizi, carta da regalo;
- i) Ricami, pizzi, merletti;
- j) Articoli natalizi provenienti da altre regioni e/o Paesi;
- k) Alberi di natale e piantine da giardino;
- l) Decoupage;
- m) Articoli in ferro battuto;
- n) Quadri, cornici, opere di pittura, scultura, grafica;
- o) Confezioni e composizioni natalizie di fiori freschi e secchi;

5.2 Sono incluse le merceologie del settore alimentare locale, quali prodotti preconfezionati e sigillati tipici del Piemonte, miele, frutta secca, formaggi, noci, castagne, insaccati, dolci tipici, panettoni, croccanti, e prodotti del commercio equo e solidale. Sono altresì inclusi vini, spumanti e liquori di gradazione alcolica inferiore a 21°.

5.3 Non è ammessa la presenza di:

- a) Fuochi d'artificio, armi da fuoco e da taglio, munizioni.
- b) Merci che risultassero offensive al pubblico decoro.

Articolo 6 – Aree di riserva.

6.1 Le aree di riserva da utilizzare in caso di impossibile utilizzo totale o parziale di quelle indicate come aree primarie per commercianti e agricoltori saranno individuate di volta in volta secondo le esigenze verificate in quella circostanza.

MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DEL MERCATO

Articolo 7 – Accesso degli operatori al mercato.

7.1 L'accesso alle aree di mercato è consentito agli operatori assegnatari di posto mercato esclusivamente nell'orario fissato dal precedente articolo 3.

7.2 I banchi e le attrezzature devono essere collocati all'interno del posteggio assegnato, nello spazio appositamente delimitato, o, comunque, nello spazio risultante dalla planimetria del mercato.

Articolo 8 – Regole per la circolazione pedonale nel mercato.

8.1 Non esiste regolazione della circolazione pedonale nel mercato. La stessa è lasciata alla discrezionalità del consumatore.

Articolo 9 – Regole per la circolazione veicolare nel mercato.

9.1 È vietata la circolazione ed il posteggio degli automezzi se non facenti parte indispensabile dell'attività all'interno delle aree adibite a sede di mercato. I mezzi non autorizzati verranno sanzionati a cura della Polizia Municipale.

Articolo 10 – Criteri di assegnazione dei posteggi

10.1 L'assegnazione dello spazio espositivo (posteggio) viene effettuata dall'Ufficio Commercio, tenuto conto dell'interesse generale della manifestazione e delle eventuali ripartizioni per settori merceologici.

10.2 I posteggi, per il primo anno di istituzione del mercato, norma transitoria, verranno assegnati in base ai seguenti criteri:

Per gli Operatori muniti di autorizzazione al commercio su area pubblica:

- data di inizio attività, così come risultante dalla visura del registro delle imprese;
- maggior percentuale di prodotti natalizi dichiarati all'interno della domanda di partecipazione al mercato natalizio.

Per tutte le altre categorie di Operatori:

- ordine cronologico di protocollo generale dell'istanza.

10.3 I posteggi, successivamente al primo anno di istituzione del mercato, verranno assegnati secondo il maggior numero di presenze cumulate nelle precedenti edizioni del mercato e, a parità di numero di presenze, seguendo i criteri sopra indicati.

10.4 Considerate le finalità promozionali del mercato, legate alla valorizzazione del territorio e delle attività commerciali del centro storico, l'assegnazione comporta l'esonero dal pagamento della Tassa di Occupazione Suolo Pubblico dell'area occupata.

Articolo 11 – Assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.

11.1 Non è prevista l'assegnazione giornaliera dei posteggi non occupati entro l'orario di lavoro.

Articolo 12 – Mancata partecipazione .

12.1 Qualora il richiedente non possa partecipare alla manifestazione per legittima e comprovata impossibilità, è tenuto ad informare l'Ufficio Commercio con comunicazione scritta, anche via fax o posta elettronica, allegando documento d'identità, almeno 5 giorni prima dalla data di inizio della manifestazione.

Articolo 13 – Scambio di posteggio.

13.1 Non è in alcun modo consentito lo scambio di posteggio tra operatori assegnatari di posteggio sul mercato.

Articolo 14 – Indisponibilità di posteggio.

14.1 Nel caso di indisponibilità del posteggio per fatti indipendenti dalla volontà dell'operatore commerciale, è demandata alla scelta d'ufficio dell'amministrazione attraverso l'organo di vigilanza del mercato, l'individuazione di una soluzione temporanea ed eccezionale o utilizzando le aree di riserva di cui all'articolo 6 del presente Regolamento oppure individuando la migliore soluzione tenuto conto della posizione sul mercato del posteggio indisponibile.

Articolo 15 – Obblighi dei venditori.

15.1 Gli operatori devono:

- Attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale incaricato.
- Indicare e mantenere in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico dei prodotti esposti mediante l'uso di cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- Garantire la corretta informazione del consumatore per il caso di vendita di prodotti usati, con esposizione di cartello ben visibile.
- Esibire autorizzazioni rilasciate dall'Ufficio Commercio o ogni altra documentazione prevista da specifiche disposizioni di Legge ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.
- Tenere pulito lo spazio da loro occupato. Al termine delle operazioni di vendita debbono raccogliere i rifiuti, di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività – dopo avere ridotto al minimo il volume – negli appositi contenitori.
- E' vietato l'utilizzo di qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione dei suoni.
- Il posteggio non dovrà mai rimanere incustodito.
- Con l'uso del posteggio il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.
- Le tende di protezione dei banchi e quant'altro avente tale finalità, potranno sporgere non più di 50 cm. dallo spazio assegnato al venditore a condizione che non arrechino danno agli operatori confinanti e che siano collocati ad una altezza dal suolo idonea a garantire il transito dei veicoli autorizzati e di quelli di soccorso.
- Gli operatori partecipanti al Mercato natalizio sono tenuti al rispetto di quanto previsto dalle specifiche norme disciplinanti lo svolgimento della loro attività, anche in materia fiscale e previdenziale.

Articolo 16 – Sostituzione del soggetto autorizzato.

16.1 È consentita la sostituzione del titolare dell'autorizzazione solo nel caso in cui a sostituirlo siano i coadiuvanti o i dipendenti e solo a condizione che gli stessi – nel corso dell'attività di vendita – siano muniti dell'attrezzatura di vendita e fiscale e del veicolo del titolare stesso.